



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare e di aver riscosso cinque buoni fruttiferi appartenenti alla serie "Q/P", emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13.6.1986, in relazione ai quali l'intermediario ha riconosciuto un importo (pari ad euro 20.621,90) che risulta essere minore rispetto a quello dovuto (pari ad euro 34.167,30) in applicazione delle condizioni economiche riportate sui titoli, per una differenza pari ad euro 13.545,40. L'istante evidenzia, in particolare, che l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare dei buoni le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno successivo all'emissione; con la conseguenza che, per tale lasso temporale, deve ritenersi applicabile il rendimento originariamente indicato sul titolo, essendosi ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento sulle condizioni economiche in esso indicate da tutelarsi secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979/2007; a sostegno delle proprie argomentazioni, l'istante cita anche diverse decisioni dell'Arbitro.

Insoddisfatto dell'interlocuzione avviata a mezzo reclamo, l'istante ricorre all'Arbitro per vedere accertate le proprie ragioni e, in specie, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della differenza quantificata in euro 13.545,40.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente e chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso in quanto infondato, stante la piena osservanza della normativa di riferimento. In particolare, parte resistente eccepisce che: 1) i buoni in esame appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del



13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; la tabella dei rendimenti, allegata al decreto indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); 2) il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; 3) l'art. 5 del decreto citato prevede la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P" – scelta derivante dalle esigenze finanziarie del Paese – su cui venivano indicati mediante l'apposizione di timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione); 4) i titoli oggetto di ricorso sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie P e presentano due timbri: uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione; 5) la correttezza del comportamento della resistente è stata riconosciuta dal Ministero dell'economia e delle finanze (nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768) e dai giudici di merito (e allega diverse sentenze in tal senso) e, in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/19, il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto – e, comunque, potuto – conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.6.1986 (poiché pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

La convenuta ritiene, pertanto, infondata la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie "P", e cioè ad una serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti (che sono della serie "Q"), facendo presente che le numerose decisioni dell'ABF, nel riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli secondo le indicazioni presenti sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione, non hanno considerato quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli dei buoni della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale (dato dalle somme complessivamente dovute per capitale ed interessi") che risulta determinante ai fini della corretta lettura della tabella riportata sui citati buoni. A tal proposito, l'intermediario oppone che il D.M. 13.6.1986 stabilisce che sul modulo della serie "P" venga apposto un timbro che riporti "i nuovi tassi" e non anche i nuovi importi da rimborsare (art. 5 del D.M.); il legislatore stesso, nel momento in cui ha autorizzato l'utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie "P" per il rilascio di buoni della nuova serie in emissione ha evidentemente ritenuto idonea la sopra descritta modalità di aggiornamento proprio in considerazione del fatto che nulla veniva modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono. La resistente precisa, altresì, che non sarebbe applicabile il principio del legittimo affidamento - espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13979/07 – sulle condizioni presenti sul titolo per diverse ragioni: i) in primo luogo le tabelle originariamente stampate sui titoli appartenenti alla precedente serie "P" e quelle presenti nel D.M. 13.6.1986 si compongono di due sezioni ben distinte: la prima sulla sinistra, nella



quale vengono indicati i (quattro) tassi di interesse da applicare all'intero periodo trentennale di durata del buono; la seconda, nella quale sono riportate "le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi" che non sono espresse in misura percentuale ma in valori assoluti; in tal senso appare inequivocabile quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 13.6.1986, che distingue esplicitamente i saggi di interesse espressi in misura percentuale, di cui al primo comma, dalle somme dovute al cliente all'atto del rimborso dei buoni, di cui al secondo comma; *ii*) la fattispecie all'attenzione della Suprema Corte, poi, riguardava l'analisi di un buono che, per errore imputabile all'operatore postale, riportava tassi di una serie non più in vigore, perché superata da altra serie; nel caso in esame, invece, si è presenza di buoni postali fruttiferi in vigore sui quali è stato apposto, sul fronte, un timbro recante l'indicazione della nuova serie di buoni e, sul retro, altro timbro recante i nuovi tassi, sostitutivo di tutta la disciplina originariamente stampata su quel buono; *iii*) la recente posizione della Suprema Corte di Cassazione (v. sent. n. 3963/2019), inoltre, è nel senso di ritenere che – in applicazione del D.P.R. n. 156/1973 – la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche intervenute mediante decreti ministeriali e relativi ai tassi di interesse è sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del sottoscrittore, così come condiviso anche dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 2.10.2019, in cui si legge che i buoni hanno "*....la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (confronta Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019 n. 3963)...senza incorporare alcun diritto cartolare...*" con la conseguente assenza di rilievo della "letteralità" rispetto ai titoli di credito. In quanto meri titoli di legittimazione, prevalgono sul loro tenore letterale le determinazioni ministeriali in tema di interessi il cui carattere di imperio è ormai indubbio (cfr. art. 1339 c.c.; così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Cass. SS.UU. n.13979/2007 e Cass. n. 27809/2005); *iv*) la sussistenza di un affidamento risulterebbe, dunque, infondatamente invocata in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del buono), come stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza (cita a sostegno delle proprie argomentazioni sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità che risultano anche allegate alle controdeduzioni, oltre a diverse decisioni anche dell'ABF).

Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, ove ribadisce che l'intermediario non ha correttamente integrato nel contenuto cartolare del titolo le complete determinazioni ministeriali (art.5 del D.M. del 13 giugno 1986) in ordine al rendimento applicato (mancando la parte relativa al periodo dal 20° al 30° anno successivo all'emissione). L'istante osserva, pertanto, che, dal punto di vista formale e letterale, l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originariamente risultante dalla tabella stampata a tergo ove si legge *l'importo in allora Lire riconosciuto "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*; evidenzia, altresì, che la divergenza che, nel caso di specie, si registra tra le differenti condizioni economiche previste nel citato D.M. e quelle riportate a tergo dei buoni è imputabile solo ed esclusivamente alla condotta dell'intermediario che, all'atto dell'investimento, ha rappresentato al risparmiatore condizioni di rimborso non più attuali già all'atto della sottoscrizione dei titoli, in quanto contrastanti con la normativa già all'epoca vigente (id est D.M. 13.6.1986) prospettando una specifica operazione finanziaria – connotata dai termini e dalle condizioni specificamente e testualmente indicate nei buoni postali - che la stessa ha valutato sotto il profilo della convenienza e del rischio connesso all'investimento ed in relazione alla quale si è persuasa alla sottoscrizione; il rapporto giuridico che qui interessa, quindi, non può che essersi instaurato proprio sulla base di quella offerta, come risultante dal tenore testuale delle condizioni economiche del titolo, e ciò in perfetta armonia con il dettato di cui



all'art. 4 del D.M. 13.6.1986 che ha espressamente sancito che *“le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”*.

Il ricorrente ritiene, infine, di aver diritto all'applicazione delle condizioni economiche riportate sul titolo non già quelle diversamente imposte dall'intermediario e che tale conclusione troverebbe conferma nella giurisprudenza di legittimità e di merito e nel consolidato orientamento dell'Arbitro.

DIRITTO

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di cinque buoni fruttiferi con scadenza trentennale, emessi dall'intermediario convenuto nel periodo ricompreso tra il luglio 1986 ed il maggio 1987, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. Parte ricorrente allega copia fronte-retro dei titoli che presentano, sulla parte anteriore, un timbro con la dicitura “Serie Q/P”, mentre sulla parte posteriore risulta apposto un altro timbro recante i tassi di interesse fino al 20° anno; non si rinvengono sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

I buoni di cui è causa sono stati tutti emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986; quindi, la serie Q era già stata istituita ed i buoni emessi in questo periodo dovevano necessariamente fare parte della suddetta serie; nel caso di specie, sono stati usati supporti cartacei della serie precedente, sfruttando la possibilità di correggere i tassi e la serie tramite timbri apposti dall'intermediario.

A tali buoni deve dunque applicarsi il consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui, fino al ventesimo anno di scadenza, la somma da rimborsare in sede di liquidazione deve essere calcolata ai sensi della disciplina normativa sopravvenuta, meno vantaggiosa per il sottoscrittore, e non secondo i criteri stampigliati sul retro del titolo, vigenti al tempo dell'emissione. In particolare, sui buoni della serie Q/P non vi è riferimento alle trattenute fiscali. Ciò nonostante, per la liquidazione dei rendimenti dal 1° al 20° - in ossequio all'art. 7 del D.M. 23.6.1997 che ha stabilito che gli interessi che maturano annualmente sui BF emessi dal 21.9.1986 al 31.12.1996 (appartenenti alla serie Q, R, S) devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale del 12,50% - la resistente applica la ritenuta annualmente; e secondo l'orientamento prevalente dell'Arbitro, da ultimo condiviso dal Collegio di coordinamento (n. 6142/2020), anche i rendimenti relativi agli ultimi dieci anni (liquidati nella misura fissa indicata sul titolo in regime di capitalizzazione semplice) devono computarsi al netto della ritenuta.

Al riguardo, deve altresì ricordarsi il disposto dell'art. 6 del D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), secondo il quale *“Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”*.

Il Collegio deve poi rammentare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che *“i buoni*



postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)".

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Giova tuttavia puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), *"lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul titolo"*; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro (tre le tante, ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono attualmente scaduto, mancando, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, e non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto della serie in questione.

Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, *"non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ("Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi)", continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno”.

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”*. Ed invero, *“se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Né fondata pare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente secondo cui, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l'intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto.

In considerazione delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta dunque il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei cinque buoni fruttiferi scaduti per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione dei documenti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO